

Tipologia:	<b>FISCO</b>		 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	<b>2013311</b>	Data: <b>19.09.2011</b>	
Oggetto:	<b>DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L'ALIQUOTA IVA ORDINARIA</b>		

**DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21%**

**L'ALIQUOTA IVA ORDINARIA**

**Gentile Associato,**

Le ricordiamo che con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n. 148 del 14/09/2011 del D.L. n. 138/2011 - c.d. Manovra *bis* - entrano in vigore **dal 17 settembre** le disposizioni che modificano l'art. 16, comma 1 del D.P.R. n. 633/72, **aumentando dal 20% al 21% la misura dell'aliquota I.V.A. ordinaria.**

Rimangono, invece, inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Viene modificata la denominazione della Tabella B allegata al D.P.R. n. 633/72 che identifica i beni in passato definiti "di lusso": da "Prodotti soggetti all'aliquota del 20%" si passa a "Prodotti soggetti a specifiche discipline".

#### **IL PASSAGGIO DELL'ALIQUOTA I.V.A. AL 21%**

La nuova aliquota del 21% dovrà essere applicata in relazione alle operazioni "effettuate" a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi, **alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011.**

L'efficacia pressoché immediata di tale aumento impone a tutti i contribuenti di verificare rapidamente i casi e le situazioni per le quali è necessario applicare la nuova aliquota I.V.A. del 21%.

Per individuare correttamente il momento di effettuazione delle operazioni (c.d. "momento impositivo") occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 633/72, che prevedono criteri generali e regole comuni, sia per quanto riguarda le cessioni di beni che le prestazioni di servizi.

#### **CRITERI GENERALI PER LE CESSIONI DI BENI**

Le cessioni di beni si considerano effettuate:

- nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili;
- nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Per le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producono posteriormente, si considerano effettuate:

- nel momento in cui si producono tali effetti;
- per i beni mobili, se non interviene l'effetto traslativo, comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Fanno eccezione le seguenti operazioni:

- vendite con riserva di proprietà;
- locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

per le quali vale la regola generale (e cioè quella della stipula, consegna o spedizione del bene).

Vi sono, infine, dei casi particolari che vengono di seguito riepilogati in forma schematica.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

CASI PARTICOLARI	MOMENTO IMPOSITIVO
<b>ATTO PUBBLICA AUTORITÀ</b> Cessioni di beni mobili o immobili conseguenti ad un atto della pubblica autorità (espropriazione, decreto di esecuzione, ecc.)	PAGAMENTO CORRISPETTIVO
<b>SOMMINISTRAZIONE</b> Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	PAGAMENTO CORRISPETTIVO
<b>COMMISSIONARIO</b> Passaggi da commissionario al terzo (per la vendita) Passaggio dal terzo al committente (per l'acquisto)	CONSEGNA
<b>AUTOCONSUMO ESTERNO</b> Destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o per finalità estranee all'esercizio dell'impresa	PRELIEVO DEI BENI
<b>CONTRATTI ESTIMATORI</b> Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori	RIVENDITA A TERZI
<b>COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ DIVISA</b> Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci	ROGITO

## CRITERI GENERALI PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate:

- ➔ all'atto del pagamento del corrispettivo.

Le prestazioni "gratuite", invece, si considerano effettuate:

- ➔ al momento in cui sono rese;
- ➔ se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

## REGOLE COMUNI VALIDE SIA PER LE CESSIONI DI BENI CHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Se prima del verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi venga

- ➔ emessa fattura
- o
- ➔ sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo (caso tipico, gli acconti)

l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Si segnala, quindi, che comportamenti "volontari" come l'anticipata emissione della fattura o il pagamento anticipato di somme, effettuati prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, consentono di applicare per tali importi la precedente aliquota del 20%.

## CRITERI GENERALI PER LE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Per le operazioni con l'estero il momento impositivo sorge:

ACQUISTI INTRA-UE	⇒	al momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato del cessionario ovvero a terzi per suo conto;
ACQUISTI INTRA-UE	⇒	<u>nel caso di trasporto con mezzi del cessionario</u> , al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione dello stesso;
IMPORTAZIONI	⇒	in relazione alle varie discipline doganali vigenti.

## LE NOTE DI VARIAZIONE

Le note di variazione emesse dopo la data del 17 settembre 2011 (incremento dell'aliquota ordinaria al 21%) devono riportare la precedente aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria, è stata emessa prima della entrata in vigore della modifica.

**Distinti saluti.**

per **ASSOSNAI**  
il Consulente fiscale  
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)

